



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **09 DIC. 2019** | Protocollo N° **530696/1** | Class: **C/01** Prat. | Fasc. | Allegati N° **1**

Oggetto: IPAB "Istituzioni di Ricovero e di Educazione" di Venezia e IPAB "Antica scuola dei Battuti" di Venezia-Mestre. Decreto di fusione e riconoscimento di personalità giuridica della nuova Ipab 'Istituzioni pubbliche di Assistenza Veneziane'. Notifica DDR n. 169 del 9 dicembre 2019.

Spett.le Ipab IPAB "Istituzioni di Ricovero e di Educazione" di Venezia
mail@pec.irevenezia.it

Spett.le IPAB "Antica scuola dei Battuti" di Venezia-Mestre
anticascoladeibattuti@legalmail.it

e, p.c. Spett.le Comune di Venezia
coesionesociale.settoreamministrativo@pec.comune.venezia.it

Con la presente, ad ogni conseguente effetto di legge, si notifica il decreto dirigenziale n. 169 del 9 dicembre 2019 relativo all'oggetto.

Cordiali saluti

Direzione Servizi Sociali
Il Direttore
Dott. Fabrizio Garbin

Unità organizzativa Non autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento
Informazioni: dott. Stefano Guerra tel.0412791378;
stefano.guerra@regione.veneto.it; roberta.vianello@regione.veneto.it
Responsabile del procedimento: il Direttore

Area Sanità e Sociale
Direzione Servizi Sociali
Rio Novo Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia Tel. 041/2791379-1420-1421 – Fax 041/2791369
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 169 DEL 09 DIC. 2019

OGGETTO: IPAB "Istituzioni di Ricovero e di Educazione" di Venezia e IPAB "Antica scuola dei Battuti" di Venezia-Mestre: fusione ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 62 della L. 17 Luglio 1890, n. 6872 e art. 12, comma 2, lettera a) L.R. 15 Dicembre 1982, n. 55.

NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente provvedimento viene concessa la fusione in senso stretto, per unione; tra gli enti richiedenti, in oggetto indicati.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di fusione prot. n. 6025 del 1 agosto 2018, acquisita al protocollo regionale al n. 321778 del 1 agosto 2018;

delibera di richiesta di fusione per incorporazione n. 16 del 29 maggio 2018;

delibera di richiesta di fusione per incorporazione n. 7 del 29 maggio 2018;

il Consiglio Comunale di Venezia, ritualmente attivato dalle Ipab con nota Prot. n. 4418 del 30 maggio 2018, non ha espresso alcun parere nei termini previsti, e si ritiene, pertanto, assenziente.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

- Vista l'istanza registrata al protocollo regionale n. prot. 348445 del 5 Agosto 2019 presentata dal IPAB "Istituzioni di Ricovero e di Educazione" e IPAB "Antica scuola dei Battuti di Venezia-Mestre", rispettivamente, in conformità alle delibere n. 27 del 27 Giugno 2019 e n. 41 del 28 Giugno 2019, con le quali veniva richiesta la fusione delle medesime Ipab, integrata in seguito con una relazione tecnico organizzativa registrata al protocollo regionale n. prot. 470414 del 31 Ottobre 2019;
- atteso che è stato comunicato che il Comune di Venezia, ritualmente attivato con nota Prot. 5117/2019 del 2 Luglio 2019, per il parere obbligatorio di cui all'art. 62 della L. 6972/1890, non ha assunto alcun provvedimento nel merito, con la conseguenza che, decorso il termine di trenta giorni dall'istanza, lo stesso va ritenuto assenziente;
- ricordato che l'IPAB "Istituzioni di Ricovero e di Educazione" di Venezia è stata istituita con Regio Decreto del 20 marzo 1939 e trae origine dalla fusione di molteplici Istituzioni. Richiamandosi alle finalità originarie delle medesime, ha per scopo lo svolgimento di ogni attività sociale, culturale, tecnica e amministrativa necessaria per l'erogazione di servizi e prestazioni di natura socio assistenziale, formativa e benefica;
- ricordato che l'IPAB "Antica scuola dei Battuti di Venezia-Mestre", risulta essere stata fondata nel 1302, che è stata in seguito annessa alle Congregazioni di Carità di Mestre e poi di Venezia, dalle quali ultime è stata decentrata con R.D. 21 Giugno 1928, con il quale è stato approvato l'originario statuto dell'IPAB autonomamente amministrata, in seguito sostituito da quello approvato contestualmente all'assunzione dell'attuale denominazione, con decreto della Regione n. 17 del 12 Marzo 2001, e che scopo dell'ente, quale risulta dallo statuto, è quello di azioni dirette alla cura, l'assistenza e il recupero funzionale a favore delle persone anziane, in condizioni personali di autosufficienza e di non autosufficienza con particolare riguardo alle malattie quali il morbo di Alzheimer e altre patologie abbisognevole di prevenzione, cura e riabilitazione psicofisica, assumendo come obiettivo la difesa e la tutela della persona anziana con un'attività che si svolge prevalentemente nell'ambito della Regione Veneto;

- atteso che le due IPAB hanno comunicato che già collaborano allo scopo di valorizzare e ottimizzare le risorse di entrambe le istituzioni. La fusione delle due IPAB, persegue l'obiettivo, quale risulta dalle due delibere più sopra menzionate, di porsi sulla scia delle scelte e degli sviluppi normativi che hanno visto il superamento del carattere caritatevole e discrezionale degli interventi sociali a favore quindi di un vero e proprio sistema di sicurezza sociale a garanzia dei diritti sociali, imponendo nel nostro Paese la programmazione di un diverso sistema di servizi sociali;
- richiamate comunque le specifiche motivazioni a supporto della volontà comune di addivenire alla fusione, contenute nei provvedimenti dei due Consigli di Amministrazione delle Ipab di cui sopra, depositati in copia presso la Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto;
- ritenuto che la richiesta di fusione presentata dagli Enti indicati possa essere accolta, anche alla luce di quanto disposto nel Titolo VI della L. 6972/1890, ed in particolare dall'art. 58, in quanto entrambe le IPAB hanno sostanzialmente e principalmente i medesimi scopi a carattere sociale e socio sanitario, presentando di fatto una complementarità di servizi, e preso atto che gli atti della fusione sono stati redatti secondo quanto indicato all'art. 99 del R.D. 5 Febbraio 1891, n. 5 (in particolare sul personale e la programmazione economica quinquennale);
- preso atto della necessità di provvedere alla approvazione del nuovo statuto dell'Ipab in via di istituzione, al fine di dare corretto perfezionamento al procedimento di fusione;
- ritenuto di intervenire su alcuni punti del testo proposto (articolo 2 attività socio-sanitarie e limiti alle modalità del perseguimento dei fini, articolo 9 soggetto individuato per le nomine, articolo 10 funzioni dei consiglieri, articolo 11 delega del direttore, articolo 12 bilanci e competenze specifiche del CdA, articolo 13 limite temporale ratifica, articolo 19 pubblicazioni e albo) al fine di adeguarlo ai precetti di legge;
- rilevato che il valore complessivo del patrimonio (immobilizzazioni materiali) dell'ente erigendo, sulla base di quanto dichiarato nei rispettivi bilanci di esercizio delle Ipab più sopra indicate, è di totali € 91.442.000,88=;
- dato atto che gli enti interessati hanno manifestata la volontà di far decorrere la fusione dal 1° Gennaio 2020 per ragioni di bilancio e contabilità;
- atteso che ai sensi dell'art. 12 della L.R. del 15 dicembre del 1982 n. 55 alla Direzione per i Servizi sociali della Regione Veneto è attribuita la competenza in merito alla fusione e all'esame degli statuti e delle loro eventuali modifiche;
- preso atto di quanto fissato dall'art. 21 del D. Lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
- vista la L. n. 6972 del 17 Luglio 1890 e relativi regolamenti;
- visto l'art. 12 della L.R. n. 55 del 15 Dicembre 1982, come modificato dall'art. 71 della L.R. 30.01.1997, n. 6 e l'art. 129 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
- preso atto dell'istruttoria dell'Ufficio;

DECRETA

- 1 di approvare la fusione in senso stretto, per unione delle IPAB "Istituzioni di Ricovero e di Educazione" di Venezia e IPAB "Antica scuola dei Battuti" di Venezia-Mestre, con tutti i conseguenti effetti di legge;
- 2 di approvare il nuovo Statuto proprio della nuova IPAB denominata "Istituzioni pubbliche di Assistenza Veneziane" (I.P.A.V.) con sede in Venezia, nel testo composto di 19 articoli, di cui all'**Allegato A** al presente decreto;

- 3 di dare atto che il patrimonio (immobilizzazioni materiali) dell'IPAB erigenda "Istituzioni pubbliche di Assistenza Veneziane" (I.P.A.V.), sulla base di quanto dichiarato nei bilanci di esercizio delle Ipab in corso di fusione, è di totali € 91.442.000,88= ed è congruo al conseguimento degli scopi di cui allo statuto;
- 4 di stabilire che questo provvedimento produrrà effetti dalla data del 1° Gennaio 2020;
- 5 di rammentare che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del veneto entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
- 6 di notificare il presente decreto redatto in triplo originale, di cui uno conservato presso l'archivio della Direzione Regionale Servizi Sociali, all'IPAB "Istituzioni di Ricovero e di Educazione" e all'IPAB "Antica scuola dei Battuti", e di trasmetterlo al Comune di Venezia per opportuna conoscenza;
- 7 di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Dott. Fabrizio Garbin



STATUTO
ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)

CAPO I
NATURA GIURIDICA, SCOPO E SEDE

Art. 1 - NATURA GIURIDICA E ORIGINE STORICA

ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza – I.P.A.B.

Essa trae origine dalla fusione delle seguenti Istituzioni: “Istituzioni di Ricovero e di Educazione - I.R.E.” e “Antica Scuola dei Battuti”, Enti la cui storia è antica ed emblematica.

La prima, “Istituzioni di Ricovero e di Educazione - I.R.E.” trae origine dalla fusione delle seguenti Istituzioni:

- a) Astori Vincenzo Omobon
- b) Pia Fondazione Bonaventura Bartoli
- c) Ca' di Dio
- d) Casa di Riposo Ss. Giovanni e Paolo
- e) Donà Bernardo
- f) Istituto Manin
- g) Orfanotrofio Maschile (ivi compreso il lascito elemosiniere Battistiol Torni Marco)
- h) Orfanotrofio Femminile
- i) Istituto di S. Giobbe
- j) Istituto S. Giovanni Battista per l'Infanzia
- k) Conservatorio delle Zitelle
- l) Pio Luogo della Maddalena
- m) Garzoni Vincenzo
- n) Pia Casa dei Catecumeni
- o) Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti

La seconda, “Antica Scuola dei Battuti”, Ente per la gestione di servizi alla persona, ha origini che affondano nella storia, in quanto le prime tavole di fondazione della "Scuola dei Battuti" in Mestre



segnano la sua data di origine nel 1302. La "Scuola dei Battuti" dalla sua fondazione si mantenne progredendo sempre nelle entrate, mediante donazioni, sino al 18 aprile 1806, data in cui venne soppressa per ordine Prefettizio. Vi subentrò un Commissario Delegato della Prefettura del Tagliamento (Governo Napoleonico) con personale subalterno, composto di Cancelliere, Quaderniere ed Economo, sino al settembre 1807 in cui venne attivata una Amministrazione provvisoria, composta di tre persone ed un Quaderniere, la quale cessò l'8 marzo 1808, con l'attivazione della Congregazione di Carità assistita da un Segretario-Ragioniere e da un Cassiere. Nell'aprile 1828 venne insediata la Direzione ed Amministrazione, a norma delle istruzioni governative 28 giugno 1820 n. 20688- 1570. Vari furono i Direttori onorari ed Amministratori-Cassieri che si succedettero. Per Decreto Reale 6 febbraio 1870, essa venne diretta ed amministrata dalla Congregazione di Carità di Mestre. In forza del R. D. 15 luglio 1926, n. 1317, con cui il Comune di Mestre fu aggregato al Comune di Venezia, la Casa di Riposo passò in amministrazione alla Congregazione di Carità di Venezia, dalla quale venne decentrata con R. D. in data 21 giugno 1928. Con DPR del 27 maggio 1967 la "Pia Casa di Ricovero di Mestre" ha assunto la denominazione di "Casa di Riposo di Mestre". Con Decreto Regionale n. 17 del 12 marzo 2001 è stata autorizzata la modifica della denominazione sociale da "Casa di Riposo di Mestre" in "Antica Scuola dei Battuti".

Art. 2 – SCOPO E FINALITÀ ISTITUZIONALI

I.P.A.V., richiamandosi alle originarie finalità delle Istituzioni da cui trae origine, aggiornandole e armonizzandole con le esigenze attuali, ha per scopo lo svolgimento di ogni attività sociale, culturale, tecnica e amministrativa necessaria per l'erogazione di servizi e prestazioni di natura socio assistenziale, socio-sanitaria, formativa e benefica, nonché di ogni altra azione finalizzata alla crescita e al rafforzamento della coesione sociale nel territorio in cui I.P.A.V. insiste.

Attraverso programmi pluriennali e coordinando le proprie attività con quelle degli altri Enti e Istituzioni Pubbliche e private che svolgono attività analoghe nello stesso territorio di competenza, gli organi di governo dell'Ente stabiliscono la ripartizione delle rendite patrimoniali da destinare ai diversi settori di intervento.

Le attività svolte da I.P.A.V. consistono in servizi, prestazioni ed azioni aventi come scopo la prevenzione del disagio sociale a favore di anziani, disabili, minori, giovani, adulti, persone e famiglie in difficoltà.

Tali attività sono svolte, in via principale, attraverso la gestione di strutture socio sanitarie, strutture residenziali, centri servizi, centri diurni, centri di riabilitazione, comunità alloggio, gruppi



appartamento, case comuni e attraverso lo svolgimento di servizi socio sanitari tra cui l'assistenza domiciliare.

I.P.A.V. promuove azioni di carattere sociale tra le quali, a titolo di esempio, l'erogazione di borse di studio, la promozione di attività didattiche, educative, ludico ricreative, la gestione di attività formative per l'occupazione o rivolte alle professioni sociali, sanitarie, educative ed al ruolo genitoriale.

I.P.A.V. sostiene le famiglie nella ricerca di soluzioni abitative, attraverso l'impiego di parte del proprio patrimonio immobiliare per soddisfare le esigenze sociali, e anche attraverso la concessione di agevolazioni e sostegni per l'accesso alla residenza da parte delle famiglie, in particolare le famiglie numerose.

I.P.A.V. promuove inoltre la collaborazione e il convenzionamento con altri enti, sia pubblici che privati, sia a carattere nazionale che internazionale, per il perseguimento delle finalità statutarie.

I.P.A.V. svolge altresì ogni necessaria attività di conservazione, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico-artistico proveniente dalle antiche istituzioni veneziane da cui trae origine e dai lasciti successivi, e ne favorisce l'incremento con l'acquisizione di donazioni e lasciti anche di opere moderne e contemporanee.

Le finalità statutarie dell'Ente possono essere perseguite anche avvalendosi di società di diritto privato, organismi non *profit* (Fondazioni, cooperative sociali) appositamente costituiti o altri strumenti, nei limiti della natura giuridica pubblica di ente senza scopo di lucro e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 3 – SEDE LEGALE

L'Ente ha sede legale in Venezia, San Marco 4301 - Palazzo Contarini del Bovolo.


La sede potrà essere mutata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, secondo le forme previste dalla legge per le modifiche statutarie e senza che ciò comporti modifica del presente statuto.

Alla luce della storia e delle identità degli Enti da cui trae origine, I.P.A.V. garantisce uffici aperti al pubblico sia a Venezia città antica sia a Venezia-Mestre.

CAPO II

PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI

Art. 4 - UFFICI, PERSONALE, DOTAZIONE ORGANICA



Per lo svolgimento delle proprie attività I.P.A.V. utilizza gli uffici ed il personale, individuati nell'apposita dotazione organica.

Il personale di I.P.A.V. concorre al perseguimento degli scopi dell'Ente, secondo i programmi definiti dagli organi di governo.

La dotazione organica è definita in funzione delle seguenti finalità:

- garantire i servizi e migliorarne la qualità;
- accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La dotazione organica ed ogni aspetto inerente al trattamento giuridico ed economico del personale sono disciplinati dai vigenti contratti collettivi di lavoro e da apposito regolamento adottato dall'Ente.

Art. 5 - I MEZZI IMPIEGATI

La realizzazione delle finalità statutarie avviene per mezzo dei corrispettivi dei servizi erogati e per mezzo delle rendite del patrimonio dell'ente e dei mezzi finanziari comunque reperiti, anche attraverso donazioni, offerte, utili, partecipazioni, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il patrimonio dell'Ente non può essere distolto dal perseguimento delle finalità istituzionali, garantendo comunque una equilibrata ripartizione delle rendite patrimoniali tra le diverse attività assistenziali previste dall'art. 2 del presente Statuto, nel pieno rispetto delle volontà fondazionali.

CAPO III

ORGANI E FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Art. 6 - ORGANI

Sono organi dell'Ente:

di governo ed indirizzo politico-amministrativo:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;

di gestione:

- c) il Segretario Direttore Generale;

di controllo:

- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.



Gli organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito della propria competenza e responsabilità, al fine di assicurare l'ottimale erogazione dei servizi e delle prestazioni, svolgono le loro funzioni nel rispetto del principio di massima collaborazione.

**Art. 7 - INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO;
GESTIONE FINANZIARIA, TECNICA ED AMMINISTRATIVA**

Gli organi di governo dell'Ente definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificano la rispondenza della gestione amministrativa e dei risultati alle direttive generali impartite ed assumono le deliberazioni di propria competenza di cui all'art. 12 del presente statuto.

L'organo di gestione è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dall'organo di governo.

Art. 8 - FORME DI PUBBLICITA'

Tutti gli atti adottati dall'Ente, secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti, sono pubblicati sul sito internet dello stesso, nella sezione dedicata all'amministrazione trasparente.

Le deliberazioni per le quali è prevista la pubblicazione nelle forme delle deliberazioni dei Consigli Comunali sono pubblicate ai sensi di legge.

Gli atti e gli avvisi di maggiore interesse sono pubblicati in appositi spazi individuati presso le sedi.

Il Segretario Direttore Generale cura la pubblicazione degli atti garantendo l'accessibilità agli stessi a chiunque ne abbia diritto, la loro integralità e certificando l'avvenuta pubblicazione.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale di governo dell'Ente; esso è composto da cinque membri: uno nominato dal Prefetto di Venezia e quattro nominati dal Comune di Venezia.

Al Presidente e ai Consiglieri è corrisposta una indennità di carica nei limiti e con le modalità determinati dalla normativa vigente.

Art. 10 - INCOMPATIBILITA', RIELEGGIBILITA', DURATA, DECADENZA



I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dalla data del loro insediamento. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta dai consiglieri nella prima seduta utile del Consiglio.

L'ineleggibilità, l'incompatibilità, l'incapacità e la revoca dei Consiglieri sono regolate dalla legge.

I membri del consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e viene contestualmente disposta comunicazione al soggetto competente alla nomina affinché provveda alla sostituzione del Consigliere decaduto.

Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.

E' garantito a ciascun Consigliere l'accesso agli atti e documenti, anche preparatori, di ciascun procedimento dell'Ente.

Art. 11 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e solo in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

Il Presidente ne regola l'andamento e lo svolgimento delle discussioni, del dibattito, della valutazione secondo criteri di efficienza.

Le sedute non sono pubbliche e sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Direttore Generale.

Le votazioni avvengono a voto palese salvo quando riguardino persone oppure su richiesta esplicita di almeno due membri del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono proposte ed illustrate al Consiglio dal Presidente medesimo o da un Consigliere designato allo scopo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o su richiesta scritta motivata da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio del singolo Consigliere o all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso al momento dell'insediamento, almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno fissato dal Presidente.



Possono essere iscritti all'ordine del giorno anche argomenti specifici richiesti in forma scritta da almeno due Consiglieri purché la richiesta pervenga prima dell'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione d'urgenza del Consiglio di Amministrazione avviene per mezzo di avviso con allegato ordine del giorno consegnato a ciascun Consigliere almeno 24 ore prima della data della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione può motivatamente richiedere ai Revisori dei Conti l'assistenza alle sedute del Consiglio con funzione consultiva.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su richiesta di almeno due componenti del Consiglio può ammettere, durante la discussione, l'intervento ai fini conoscitivi di dipendenti, consulenti, esperti.

I verbali delle deliberazioni e delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario Direttore Generale o, in casi eccezionali, da un suo delegato e sottoscritti da tutti i Consiglieri intervenuti e dal Segretario Direttore Generale.

Art. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo dell'Ente, compete la definizione dell'indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Il Consiglio di Amministrazione, periodicamente e comunque ogni anno con l'approvazione del bilancio preventivo, anche sulla base delle proposte del Segretario Direttore Generale, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- b) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, basandosi su criteri di capacità e competenza e buona amministrazione;
- c) assegna al Segretario Direttore Generale gli stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati;
- d) verifica la rispondenza della gestione amministrativa e dei risultati agli obiettivi, ai programmi e alle direttive generali impartite, nonché l'economicità della gestione delle risorse impiegate, l'imparzialità e il buon andamento delle procedure attuate per raggiungerli, anche avvalendosi di apposito nucleo di valutazione;



e) assume le deliberazioni concernenti:

- modifiche statutarie;
- adozione e modifica dei regolamenti;
- bilanci di previsione e di esercizio;
- dotazione organica;
- trasformazioni patrimoniali, acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari e del patrimonio storico artistico;
- locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente i nove anni;
- atti comportanti spese annuali.

Le competenze spettanti al Consiglio di Amministrazione non possono essere in alcun modo né ridistribuite fra gli organi dell'Ente, né delegate anche parzialmente.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le determinazioni.

Il Presidente assume altresì i provvedimenti d'urgenza necessari per garantire il funzionamento dell'Ente e li sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile immediatamente successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente, nell'ambito delle competenze degli organi di governo dell'Ente, esplica funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo al fine di conseguire la migliore qualità delle prestazioni e dei servizi offerti potendo allo scopo richiedere ogni informazione sull'attività gestionale e le spese sostenute.

Il Presidente svolge tutte le funzioni che gli competono secondo le leggi, i regolamenti e lo statuto.

Art. 14 - IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

Al Segretario Direttore Generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa di I.P.A.V., compresa l'adozione degli atti di sua competenza che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. E' responsabile della gestione e dei relativi risultati e informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione.

Il Segretario Direttore Generale, nell'esercizio di tali poteri ed attribuzioni, assume tutti gli atti di sua competenza come indicati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.



Il Segretario Direttore Generale esprime parere sulla legittimità dei provvedimenti sottoposti al Consiglio di Amministrazione e partecipa alle riunioni, ne assume la funzione di Segretario ed è responsabile dei verbali.

Nell'ambito delle proprie funzioni il Segretario Direttore Generale può delegare specifiche attribuzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ai Dirigenti. A tal fine i Dirigenti svolgono tutti i compiti delegati dal Segretario Direttore Generale oltre che tutti gli atti indicati nel regolamento.

Art. 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La nomina, la durata in carica e le funzioni del collegio dei Revisori dei conti sono disciplinate dalla normativa regionale in materia.

Art. 16 - RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI

In ottemperanza con quanto previsto dalle Leggi regionali in materia e relativi regolamenti di attuazione, l'Ente favorisce la rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro famigliari agevolando tutte le forme organizzative e logistiche che consentano l'espressione della volontà e dei bisogni degli utenti. La rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro famigliari collabora con l'Ente per la migliore qualità dei servizi, la promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli Ospiti e la formulazione di proposte e pareri in vista della migliore realizzazione dei programmi di assistenza, dei programmi di animazione e di tempo libero.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - NORME TRANSITORIE

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, le norme statutarie si applicano in tutti i casi in cui le disposizioni demandate ai regolamenti non siano indispensabili per l'effettiva attuazione del disposto statutario.

Art. 18 - ESTINZIONE DELL'ENTE

In caso d'impossibile conseguimento delle finalità dell'Ente, la conseguente devoluzione del patrimonio residuo avverrà nel pieno rispetto delle volontà originarie rintracciabili nelle tavole di fondazione o negli statuti delle originarie istituzioni, nel rispetto delle norme di legge.



Art. 19 PUBBLICAZIONI E ALBO

I.P.A.V. applica ai propri atti, secondo quanto previsto dalla legge e all'articolo 8, il principio di trasparenza e pubblicità, in particolare individuando uno spazio da destinare ad Albo telematico.